



CITTA' DI PARABITA
Provincia di Lecce

Regolamento **Per la valorizzazione delle espressioni artistiche di strada**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20 giugno 2005

Art. 1

Il Comune di Parabita riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. Per arte di strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, anche se non viene esercitata come mestiere.

Art. 2

L'arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento.

Art. 3

Gli spazi ritenuti idonei all'esercizio dell'arte di strada, in ogni caso, non possono costituire ostacolo alla circolazione di pedoni e/o veicoli, in aggiunta ai luoghi indicati nel successivo articolo 12. L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti di vietare temporaneamente l'arte di strada anche negli spazi in precedenza non esclusi.

Art. 4

Intendesi artista chi opera nel campo dell'arte, esibendo il proprio talento attraverso la propria persona nelle sue varie espressioni.

Art. 5

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produca la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio" può esibirsi nei tempi necessari per ciascuna rappresentazione e comunque non oltre il periodo di un'ora continuativa, sempre che l'assembramento del pubblico non costituisca pericolo e/o intralcio alla circolazione stradale dei veicoli e/o pedoni; in ogni caso, indipendente dalla disposizione del pubblico gli intrattenimenti non possono prolungarsi per più di due ore per singolo luogo nell'arco della giornata e, in ogni caso, fuori dall'orario compreso fra le ore 09,00 alle ore 23,00.

Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari"), sempre che vengano utilizzati materiali che non possano danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da intendersi dal completamento della stessa.

Art. 6

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui all'articolo 5.

Prima dell'esibizione, l'artista dovrà comunicare, anche solo verbalmente, il luogo da occupare e la data relativa al locale Comando della Polizia Municipale, al fine di una consono programmazione e organizzazione degli interventi e delle manifestazioni eventualmente in corso nonché di una verifica degli spazi effettivamente agibili e disponibili.

Art. 7

È vietato esercitare il commercio su aree pubbliche fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera h) del D. Lgs. 31.3.98 n.114. È altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza alle normative vigenti.

Art. 8

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa, con l'esclusione di automezzi.

Art. 9

L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.

E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino tali da creare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 10

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni, derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso, ad altre persone e/o cose.

Art. 11

L'artista di strada non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera. È consentito, alla fine della performance o durante la stessa, il solo passaggio con "cappello" tra il pubblico da parte della figura di artista prevista dal presente Regolamento.

Art. 12

E' fatto divieto di esercitare l'arte di strada solo nelle zone di rispetto cimiteriale.

Art. 13

Chi esercita l'arte di strada deve prendere visione del presente Regolamento presso gli Uffici del Comune.

L'adozione da parte di chi esercita l'arte di strada di comportamenti che contrastino con le norme del presente Regolamento implica, qualora non si configurino anche violazioni di altre norme di leggi o di

regolamenti, l'inibizione all'esercizio dell'attività nel territorio comunale per i due anni successivi all'accertamento della violazione.

Art. 14

L'Ufficio di polizia municipale terrà un registro su cui l'artista apporrà la sua firma e le sue generalità.